



Comune di
CHIUSA DI SAN MICHELE

Provincia di Torino

Piazza Bauchiero Bruno n. 2 – 10050 Chiusa di San Michele (To)
Tel. 011/964.31.40 – Fax 011/964.44.57 P. IVA 01734110016
<http://www.comune.chiusadisanimichele.to.it> e:mail chiusasmichele@tin.it
posta cert. protocollo:chiusa.san.michele@cert.ruparpiemonte.it

**Regolamento per la determinazione dei
criteri e delle modalità per la concessione
di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili
finanziari e l'attribuzione di vantaggi
economici.**

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 57 DEL 29/11/1991
MODIFICATO CON DELIBERA DI C.C. N. 35 DEL 30/11/1994**

VERSIONE INTEGRATA

Allegato alla delibera
di Consiglio Comunale
N. 57 del 29/NOV/1991

COMUNE DI CHIUSA DI SAN MICHELE

PROVINCIA DI TORINO

REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI E DELLE
MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI,
SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI
VANTAGGI ECONOMICI.

Chiusa di San Michele, li 29/nov/1991

IL SINDACO



IL SEGRETARIO COMUNALE



REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITA'
PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI
FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI.

ART. 1

Il Comune di CHIUSA DI SAN MICHELE può concedere sovvenzioni, contributi sussidi e ausili finanziari e attribuire vantaggi economici, a persone ed enti pubblici e privati (ivi comprese Cooperative, Consorzi, Comitati, Associazioni) per la realizzazione di interventi, opere, attività ed iniziative di interesse nell'ambito del territorio comunale nei settori economico, produttivo, commerciale, agricolo, turistico, sociale, assistenziale, culturale, sportivo, ambientale, sanitario, scolastico, di formazione professionale, e di protezione civile, nonché in tutti gli altri settori di competenza del Comune, ivi compresa la promozione della propria immagine.

ART. 2

Oltre a quanto previsto dal precedente art. 1, il Comune può concedere sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e attribuire vantaggi economici - anche sotto forma di partecipazione all'organizzazione e fornitura di locali ed arredi ai soggetti sopra indicati per consentire lo svolgimento di manifestazioni, convegni e mostre da realizzarsi in CHIUSA DI SAN MICHELE.

ART. 3

Secondo il criterio della pubblicità dell'attività amministrativa, di cui all'art.1 della legge 7/8/1990, n. 241, il Comune può ricorrere ai quotidiani e periodici e alle trasmissioni radio-televisive per erogazioni pubblicitarie e la pubblicazione e la diffusione di informazioni concernenti attività comunali.

Ai fini del presente articolo e per realizzare la promozione della propria immagine, di cui al precedente art.1, il Comune può acquistare volumi, pubblicazioni, materiale radio e video-registrato, da distribuire alle personalità in visita ovvero ad allievi di scuole, a istituzioni culturali sportive, turistiche, sociali ed economiche e ad altri soggetti, che ne facciano richiesta motivata.

ART. 4

Le richieste di contributi di cui ai precedenti articoli, dovranno essere precedentemente concordate e comunque presentate entro 30 giorni antecedenti la data prevista per la manifestazione o intervento, riportando in allegato, le seguenti indicazioni:

- natura giuridica del soggetto richiedente, con l'indicazione, ove esista, degli estremi dell'atto costitutivo, nonché gli elementi di identificazione, anche fiscale, della persona abilitata ad esercitare, nei confronti dei terzi, la rappresentanza del soggetto richiedente;
- la descrizione dell'iniziativa per la quale si chiede il sostegno dell'Amministrazione;
- il piano finanziario dell'iniziativa, ripartito nelle voci di entrata e di spesa, con l'indicazione dei contributi, anche in beni e/o servizi, di altri soggetti pubblici e/o privati;

Nel caso di provvidenze che incidono sulla struttura e sulla natura dei beni mobili ed immobili il richiedente dovrà indicarne il titolo della disponibilità, l'esistenza di vincoli, nonché l'eventuale destinazione d'uso dei beni stessi.

La suddetta documentazione dovrà essere sottoscritta dal richiedente o dal legale rappresentante dell'Ente, che si assumerà la piena responsabilità delle affermazioni e delle notizie nella stessa contenute.

Nel rispetto dei principi e delle norme di cui all'art. 1 della legge 7/8/1990, n. 241, il Comune, in relazione alle caratteristiche, all'onerosità e alla rilevanza dell'iniziativa, può chiedere, nella fase istruttoria, ulteriore documentazione in aggiunta a quella indicata nel presente articolo.

ART. 5

Le domande, di cui al precedente art. 4 potranno essere accolte dal Comune una volta verificato:

- Che l'intervento proposto rientri nelle finalità dell'Amministrazione e presenti le caratteristiche del pubblico interesse;
- Che sono state rispettate le norme contenute nel presente regolamento.

L'ammontare delle provvidenze sarà di volta in volta stabilito dalla Giunta Comunale, tenuto conto delle disponibilità di bilancio, nonché della rilevanza e delle caratteristiche delle iniziative proposte.

ART. 6

Le provvidenze, di cui al presente provvedimento, vengono concesse con deliberazione della Giunta Comunale; dell'avvenuta concessione verrà data comunicazione al richiedente.

La liquidazione delle provvidenze avverrà con successiva deliberazione della Giunta Comunale, previa presentazione di idonea rendicontazione, sottoscritta dal richiedente o dal legale rappresentante dell'Ente, che si assumerà la piena responsabilità del relativo contenuto e delle risultanze finali.

Nel caso di contribuzione per l'esecuzione di un'opera, il rendiconto, oltre alla dimostrazione contabile della spesa, deve documentare i risultati ottenuti in termini di efficienza e di proficuità dell'intervento.

Il rendiconto dovrà essere prodotto entro 30 giorni dall'avvenuta manifestazione o dal termine dell'intervento.

La liquidazione avverrà, di norma, in un'unica soluzione.

La Giunta Comunale, a seguito di motivate richieste degli interessati, potrà concedere sulla contribuzione acconti nella misura massima del 50% del contributo deliberato.

ART. 7

Il Comune può concedere nei limiti a secondo le disponibilità di bilancio alle Associazioni locali, che operano nei settori di cui all'art.1 e che per statuto non perseguano scopi di lucro e di parte in campo politico o religioso, un contributo ordinario annuale finalizzato alla parziale copertura delle spese di funzionamento e di gestione.

La determinazione e la liquidazione del contributo sono deliberati dalla Giunta Comunale una sola volta in ciascun esercizio finanziario, a seguito di specifica richiesta degli interessati.

ART. 8

Il presente Regolamento non si applica ai versamenti che il Comune deve effettuare obbligatoriamente in quanto socio o componente di Società, Enti e Consorzi cui il Comune partecipa ai sensi di legge, regolamento o rispettivi statuti.

DELIBERA

- Di modificare l'art. 7 del regolamento in oggetto, approvato con la consiliare N. 57 del 29/11/1991, come segue:

"Il Comune può concedere nei limiti e secondo le disponibilità di bilancio alle Associazioni locali, che operano nei settori di cui all'art.1, e che per statuto non perseguano scopi di lucro e di parte in campo politico o religioso, un contributo ordinario annuale finalizzato alla parziale copertura delle spese di funzionamento e di gestione.

- Il Comune può, inoltre, concedere nei limiti e secondo le disponibilità di bilancio agli Enti, agli istituti ed ai consorzi che operano nei settori di cui all'art. 1 e che per statuto non perseguano scopi di lucro un contributo ordinario annuale o una tantum finalizzato alla parziale copertura delle psese di funzionamento e di gestione. La determinazione e la liquidazione del contributo sono deliberati dalla G.C. a seguito di specifica richiesta degli interessati, una sola volta in ciascun esercizio finanziario".